



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

"CIBO & GIOIA APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata

1.1 È costituita, l'Associazione denominata "**Cibo & Gioia - APS**", e di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

1.2 L'Associazione ha durata sino al **31/12/2050**, salvo possibilità di proroghe.

1.3 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art. 2 - Sede legale

2.1 L'Associazione ha sede in **Reggio Emilia via M. K. Gandhi, 16**, e può costituire sezioni regionali e locali ai sensi dell'art. 7. Il trasferimento della sede legale, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Finalità e modalità di svolgimento delle attività

3.1 L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità

civiche, solidaristiche e di utilità sociale a favore degli associati, dei loro familiari e/o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

3.2 L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- l'informazione relativa ai disturbi del nutrimento e dei problemi relazionali;
- l'assistenza e sostegno di chi è o è stato affetto da disturbi del nutrimento e da problemi relazionali, e dei loro familiari;
- lo sviluppo dei servizi di supporto e di riabilitazione per le persone e i loro familiari, intendendo per riabilitazione la sfera spirituale, fisica ed emotiva.
- la diffusione delle conoscenze sulle patologie relative ai disturbi del nutrimento e ai problemi relazionali.

3.3 L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- **lett. a)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **lett. d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale

con finalità educativa;

•lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017.

3.4 In particolare l'Associazione si propone di:

1.fornire assistenza e sostegno alle persone afflitte da disturbi del nutrimento e problemi relazionali;

2.contribuire attivamente al miglioramento del patrimonio informativo esistente in Italia circa le necessità ed i supporti indispensabili per le persone afflitte da disturbi del nutrimento e problemi relazionali, e le loro famiglie, in particolare informandoli sugli aspetti di prevenzione, sulle terapie, sulle possibilità di cura e di ausilio per il raggiungimento di un sano equilibrio;

3.realizzare direttamente o indirettamente, anche in collaborazione con enti e organizzazioni pubbliche e private, attività di supporto alla prevenzione, allo studio e alla ricerca scientifica finalizzate ad assistere le persone a restare in equilibrio nel loro nutrimento, e aiutarle a raggiungere la sobrietà fisica, emotiva e spirituale; per sobrietà è da intendersi quale libertà della persona di scegliere di avere un rapporto sereno con il cibo, con sé stessi e con gli altri.

- | | |
|--|--|
| 4.gestire attività e programmi di formazione ed | |
| addestramento, realizzati anche con l'ausilio degli enti | |
| regionali, statali e comunitari, finalizzati in particolare a | |
| favorire il superamento di disagi connessi ai disturbi del | |
| nutrimento, dei problemi relazionali e della salute mentale; | |
| 5.attuare iniziative di prevenzione, ricerca, formazione e | |
| sensibilizzazione dei cittadini e degli Enti pubblici sui | |
| problemi legati ai disturbi del nutrimento e dei problemi | |
| relazionali; | |
| 6.promuovere la cultura della prevenzione e della | |
| considerazione personale e integrale delle persone; | |
| 7.fornire informazioni sui servizi, sulla loro collocazione, | |
| organizzazione e funzione all'interno delle strutture sanitarie, | |
| di recupero, di riabilitazione e di accoglienza; | |
| 8.promuovere, favorire e gestire, anche in collaborazione | |
| con Enti pubblici e privati, attraverso adeguati interventi, | |
| programmi di assistenza individuali e/o di gruppo, al fine di | |
| aiutare le persone a percorrere la strada della libertà dalla | |
| compulsione, dalla coazione a ripetere comportamenti | |
| dolorosamente fallimentari e a determinare il proprio modo | |
| di raggiungere la sobrietà nel nutrimento; | |
| 9.promuovere, favorire e gestire al fine di raggiungere gli | |
| scopi sociali, a titolo indicativo e non esaustivo: | |
| - le Riunioni di gruppo; | |
| - la Pubblica Informazione; | |

- le Conferenze e i Seminari Tematici

- le attività culturali e i Laboratori Creativi;

- le attività di formazione dedicata ai cittadini, alla classe

medica, agli esperti ed agli specialisti delle diverse discipline,

inerenti il nutrimento fisico, emotivo e spirituale, anche a

mezzo di organizzazione e gestione di corsi di cucina

didattica, gruppi di cammino e movimento in genere,

conoscenza della natura e dell'ambiente in cui si vive;

- le attività di stampa e di diffusione dei materiali e della

letteratura;

- la gestione, diretta e/o per conto terzi, di attività per la

somministrazione di alimenti e bevande, sia in forma fissa

che ambulante, e anche a mezzo servizi di catering.

3.5 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in

favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi,

avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato

dei propri associati. Tutti gli associati che prestano attività di

volontariato non occasionale sono assicurati per malattia,

infortunio e responsabilità civile.

3.6 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o

avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,

anche dei propri associati, che non svolgono attività di

volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello

svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al

perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il

numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

4.1 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione di dettaglio delle attività diverse.

Art. 5 – Raccolta fondi

5.1 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Associati – Criteri di ammissione

6.1 L'Associazione è costituita da persone che vivono o hanno vissuto l'esperienza del disagio e dei disturbi del nutrimento e dei problemi relazionali, dai parenti, ricercatori, medici e da tutte le persone interessate al problema.

6.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

6.3 Sono associati coloro che hanno partecipato alla

costituzione dell'Associazione e che sono interessati alla realizzazione dei suoi scopi istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari, sostenitori e benemeriti:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;

- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo;

- i soci sostenitori sono coloro che il Consiglio Direttivo riconosce per il sostegno economico fornito alle attività dell'Associazione;

- i soci benemeriti sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

6.4 All'Associazione possono altresì aderire Associazioni di Promozione sociale e altri Enti di Terzo settore, con o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. Essi partecipano all'attività associativa attraverso un proprio rappresentante che comunicano al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

6.5 Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda di ammissione al Presidente dell'Associazione, precisando di condividerne gli scopi, di intendere partecipare alla vita associativa e di impegnarsi all'osservanza dello statuto, dei regolamenti, delle delibere dell'Associazione, e al pagamento delle quote associative annuali, sin tanto che resterà iscritto all'Associazione. Il Presidente sottopone la richiesta al Consiglio Direttivo che provvede a deliberare in merito nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.6 Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Recesso ed esclusione

7.1 La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, scioglimento o decesso.

7.2 L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

7.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione degli associati per:

- 1.realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
- 2.inosservanza delle norme del presente statuto, dei regolamenti e delle delibere adottate dagli organi associativi;
- 3.morosità.

7.4 Il provvedimento di esclusione motivato deve essere comunicato per raccomandata all'associato escluso. Avverso l'esclusione l'interessato può ricorrere all'assemblea entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 - Diritti e obblighi degli associati

8.1 I soci versano annualmente la quota associativa e possono essere chiamati a contribuire alle spese con contributi finalizzati allo svolgimento di specifiche attività associative come deliberato, tempo per tempo, dal Consiglio Direttivo.

8.2 L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

8.3 Gli associati hanno diritto a:

1. partecipare all'assemblea;
2. votare (direttamente o per delega) il bilancio e ogni altra proposta di delibera;
3. esercitare l'elettorato attivo e passivo per le cariche associative;
4. concorrere al raggiungimento degli scopi associativi;
5. essere informati e accedere ai documenti ed agli atti dell'Associazione;
6. usufruire dei servizi dell'Associazione;
7. esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
8. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'Associazione nei limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

8.4 Gli associati sono tenuti a:

1.osservare le norme del presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;

2.contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;

3.versare regolarmente la quota sociale annuale;

4.svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;

5.astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

8.5 L'attività degli associati svolta in favore dell'Associazione si presume prestata in libera scelta, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Art. 9 - Volontari

9.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

9.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

9.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

9.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

9.6 L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 10 - Sezioni regionali e locali

10.1 Quando ne facciano richiesta almeno 15 associati residenti nel territorio della Regione o dell'area, possono essere costituite sezioni regionali o locali dell'Associazione, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

10.2 Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, regola il funzionamento delle sezioni regionali e locali ed il rapporto di collaborazione e coordinamento per lo svolgimento dell'attività associativa con la sede nazionale. Il Consiglio Direttivo può autorizzare, con propria delibera, l'utilizzazione da parte della sezione regionale o locale, del marchio, del logo e dei beni, anche immateriali, di proprietà dell'Associazione.

10.3. Le sezioni regionali e locali progettano, sviluppano e promuovono la presenza della Associazione nel territorio permettendo un'azione più opportunamente integrata con lo stesso, con le esigenze della popolazione locale e con gli istituti e gli enti di ricerca a carattere scientifico.

10.4 Le sezioni regionali o locali sono articolazioni territoriali dell'Associazione. Gli associati che le compongono riconoscono e osservano il presente Statuto attuandone gli scopi sul territorio.

10.5 Ogni iniziativa locale avente risvolto scientifico ed ogni iniziativa editoriale, a meno che non si tratti di mera riproduzione o ristampa di materiali già prodotti dall'Associazione, deve essere preventivamente approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Organi

11.1 Organi dell'Associazione sono:

- 1.l'assemblea degli associati;
- 2.il Consiglio Direttivo;
- 3.il Presidente;
- 4.il Comitato Scientifico, se nominato;
- 5.l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- 6.il collegio dei revisori dei conti, se nominato.

11.2 Il collegio dei revisori dei conti, se nominato, decade qualora si istituisca l'organo di controllo nei casi previsti dalla legge.

11.3 Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di quattro anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

11.4 Fatta eccezione per l'organo di controllo e/o il Collegio dei Revisori, tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.

Art. 12 - L'assemblea

12.1 L'assemblea, organo sovrano dell'Associazione, si compone di tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ognuno dei quali ha diritto a un voto.

12.2 L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, tutte le volte che sia ritenuto utile dal Consiglio Direttivo, o quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

12.3 La convocazione è effettuata dal Presidente, ovvero, trascorsi 30 giorni nell'inerzia del Presidente, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati, mediante pubblicazione della convocazione sul sito internet e comunicazione scritta agli associati. La convocazione scritta deve essere inviata, tramite lettera raccomandata o PEC, o e-mail, o messaggio "Whatsapp", o con altri sistemi telematici tracciabili, almeno quindici giorni prima della data fissata a tutti gli associati. L'avviso di convocazione deve

	contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e	
	della data e ora dell'adunanza.	

	12.4 L'assemblea ha i seguenti compiti:	
--	---	--

	1.approvare la relazione di attività e il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;	
--	--	--

	2.eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;	
--	---	--

	3.eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo;	
--	--	--

	4.deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;	
--	---	--

	5.deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati;	
--	---	--

	6.approvare, entro il mese di dicembre di ogni anno, il programma e il bilancio preventivo, per l'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;	
--	--	--

	7.approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;	
--	--	--

	8.ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;	
--	---	--

	9.deliberare su ogni altro argomento che Il Consiglio Direttivo o un decimo degli associati abbia richiesto al Presidente di indicare nell'ordine del giorno;	

10. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

11. deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

12. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.5 Salvo quanto stabilito all'art. 13.3 e all'art. 21, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati. In seconda convocazione, non raggiungendosi le presenze alla prima, l'assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione non può avvenire nella stessa giornata della prima. Ciascun associato può intervenire all'assemblea personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato non può rappresentarne più di un associato. In caso di soci impossibilitati a presentarsi di persona, potranno partecipare all'Assemblea collegandosi alla stessa in conference call o video conferenza. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

12.6 Agli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro

associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del

Terzo settore o senza scopo di lucro, e il criterio della

proporzionalità è definito nel regolamento interno.

12.7 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di

voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio

preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e

in quelle che riguardano la loro responsabilità.

12.8 L'assemblea è presieduta dal Presidente, ne viene

redatto verbale a cura di un segretario da esso nominato.

L'assemblea delibera con la maggioranza degli associati

presenti sia in prima che in seconda convocazione, salvo che

per le previsioni di cui all'art. 21.

12.9 Ogni associato ha diritto a consultare il verbale ed

estrarne copia.

Art. 13 Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di

amministrazione dell'associazione. Il potere di

rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le

limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili

ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del

Terzo settore. Esso opera in attuazione degli indirizzi

statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali

dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale

può essere revocato.

13.2 Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 13 membri eletti dall'assemblea tra gli associati.

13.3 Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti per non più di tre mandati. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, subentrerà il primo dei candidati non eletti. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea, previo rituale inserimento della proposta di revoca nell'ordine del giorno, con la maggioranza dei 2/3 degli associati presenti.

13.4 Il consiglio si riunisce almeno 3 volte all'anno e tutte le volte che sia necessario mediante convocazione scritta del Presidente o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

13.5 La convocazione scritta deve essere inviata ai componenti del consiglio, tramite lettera raccomandata, o PEC, o e-mail, o messaggio "Whatsapp", o con altri sistemi telematici tracciabili, almeno otto giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di e-mail o messaggio "Whatsapp" o con altri sistemi telematici tracciabili, o telegramma, inoltrati almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

13.6 Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1.compiere tutti gli atti per la gestione ordinaria e

straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla

competenza dell'assemblea dalla legge e dal presente

statuto;

2.deliberare in merito alle limitazioni del potere di

rappresentanza dei consiglieri;

3.eleggere al suo interno il Presidente e il Vice-Presidente;

4.nominare al suo interno il segretario e il tesoriere;

5.nominare i componenti del Comitato Scientifico;

6.amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali

e disponendo delle risorse economiche;

7.predisporre l'eventuale regolamento interno per la

disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione

da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

8.predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il

programma di attività per l'anno successivo;

9.fissare l'ammontare della quota associativa annuale, ed

eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività

associative;

10.predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

il rendiconto economico-finanziario (bilancio consuntivo),

nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo

vigente, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio

finanziario, nonché la relazione di missione sull'attività svolta

che sia coerente e conforme agli obiettivi prefissati e al programma di attività deliberato l'anno precedente

dall'Assemblea, oltrechè al programma dell'attività da svolgere con relativo bilancio preventivo dei costi;

11.determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

12.accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

13.deliberare in merito all'ammissione e all'esclusione di soci;

14.ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

15.assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

16.istituire sezioni regionali o locali;

17.delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del consiglio stesso;

18.assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto, necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

13.7 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13.8 Di ogni riunione deve essere redatto e approvato il verbale. Ogni associato ha diritto a consultarlo e estrarne copia.

Art. 14 Il Presidente

14.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio, e il potere di firma, è rieleggibile, e cessa per scadenza del mandato o per dimissioni volontarie. Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali ed è autorizzato ad accettare donazioni da soggetti/enti pubblici e/o privati rilasciandone liberatorie e quietanze, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Inoltre:

- convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione.

- conferisce agli associati procura speciale per la gestione di attività, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

•determina e stipula accordi con altri enti pubblici e privati.

14.2 In caso di necessità e di urgenza assume i

provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,

sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

14.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le

relative funzioni sono svolte dal Vice-Presidente, che convoca

il Consiglio Direttivo per l'approvazione della delibera con cui

gli vengono attribuite le funzioni di Presidente.

Art. 15 Il segretario e il tesoriere

15.1 Il segretario ha principalmente i seguenti compiti:

- provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro

degli associati;

- essere responsabile della redazione e della conservazione

dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

15.2 Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- predisporre lo schema del progetto di bilancio preventivo,

che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di

novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al

Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;

- provvedere alla tenuta dei registri, della contabilità e della

cassa dell'Associazione nonché alla conservazione della

documentazione relativa;

- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento

delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio

Direttivo, con possibilità di delegare altri membri del Consiglio Direttivo e altri associati.

15.3 Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 16 Comitato Scientifico

16.1 L'Assemblea può, se lo ritiene necessario, prevedere l'istituzione di un organo denominato Comitato Scientifico, questo potrà essere composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 10 (dieci) persone. La nomina dei componenti spetta al Consiglio Direttivo. I suoi componenti rimangono in carica sino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati. I componenti nominano al loro interno il Presidente che può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

16.2 I componenti del Comitato Scientifico svolgono la loro attività gratuitamente e possono essere rieletti.

16.3 Il Comitato Scientifico svolge una funzione di indirizzo e di attività consultiva per l'associazione, al fine di contribuire alle sue scelte strategiche generali.

Art. 17 Il collegio dei revisori dei conti

17.1 L'assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non associati. Essi durano in carica quattro esercizi e possono essere rieletti.

17.2 Il collegio dei revisori dei conti controlla

l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare

tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto

economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture

contabili. Ogni revisore può provvedere, anche

individualmente, ad effettuare ispezioni e controlli in ogni

momento, e comunque il collegio dovrà verificare almeno

ogni quattro mesi la consistenza della cassa e della tesoreria,

e redigere la relazione annuale di accompagnamento del

consuntivo.

Art. 18 Organo di controllo

18.1 L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche

monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

18.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica

l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le

categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice

civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti

devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

18.3 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge

e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta

amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo

e contabile e sul suo concreto funzionamento.

18.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di

monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di

controllo sono validamente costituite quando è presente la

maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono

prese a maggioranza dei presenti.

18.5 I componenti dell'organo di controllo possono in

qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti

di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli

amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali

o su determinati affari.

Art. 19 Fondo comune e risorse economiche

19.1 Il fondo comune è costituito, a titolo esemplificativo e

non esaustivo, dalle quote associative, dai contributi

associativi, dalle entrate che pervengono all'Associazione

nella realizzazione delle attività di cui all'artt. 3, 4, 5, e 6, del

presente statuto, da avanzi di gestione, fondi, riserve e da

tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è

mai ripartibile fra gli associati durante la vita

dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi

della normativa vigente in materia di terzo settore.

19.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il

funzionamento e lo svolgimento dell'attività da:

1. quote e contributi degli associati;

2. eredità, donazioni e legati;

3.contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

4.contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

5.contributi da enti privati

6.fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

7.entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs 117/2017;

8.rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

9.corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;

10.erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

11.entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85, del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;

12.eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

1.altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

19.3 I versamenti al fondo comune sono a fondo perduto; in nessun caso (neppure di scioglimento dell'Associazione, estinzione, morte, recesso o esclusione) può farsi richiesta di quanto versato.

19.4 La quota associativa non è restituibile in caso di recesso, di decesso, di scioglimento o di perdita della qualità di associato, non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Art. 20 Il bilancio o Rendiconto economico-Finanziario

20.1 L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

20.2 Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

20.3 Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro il trenta aprile dell'anno successivo.

20.4 Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

20.5 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017

20.6 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

20.7 Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art.87, del D.Lgs.n.117/2017

Art. 21 Modificazioni dello statuto e scioglimento dell'Associazione

21.1 Il presente statuto è modificato dall'assemblea, con la presenza di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

21.2 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'assemblea, con la maggioranza dei tre quarti degli associati.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il

liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia

Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 22 Clausola compromissoria

22.1 Qualsiasi controversia dovesse sorgere per

l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli

organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, sarà rimessa

al giudizio di un arbitro amichevole compositore che

giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,

dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di

comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di

accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà

effettuata dal Presidente del Tribunale di Reggio Emilia.

Art. 23 Disposizioni finali

23.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa

riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi

generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 24 Norme transitorie

24.1 Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono

l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di

successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e

produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il

medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di

legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi

saranno emanati ed entreranno in vigore.

24.2 Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

